

Lu
4

ACCORDO DI RETE

B
a

tra

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

MATERA

(di seguito denominato CPIA Matera)

E

ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO –

SEDE DI CORSI SERALI -

della
Provincia di Matera

a.s.2015/2016

Il CPIA di Matera rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Michele VENTRELLI

e

I Dirigenti Scolastici, legali rappresentanti degli Istituti D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO –
SEDE DI CORSI SERALI - della Provincia di Matera

VISTI

- l'art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione d'attività d'interesse comune;
- La legge 59/97 articolo 21, recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- L'O.M. 455/97;
- La CM 7809 del 1990 e 305/97 ;
- Il DPR 275/99 in materia di autonomia scolastica ed accordi di rete;
- Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
- Il provvedimento del 2 marzo 2000 “Accordo Governo, Regioni, Provincie, Comuni e Comunità Montane” per la riorganizzazione e il potenziamento dell'Educazione permanente degli adulti;
- La direttiva N. 22 del 6 febbraio 2001, che applica detto accordo;
- L'Ordinanza Ministeriale 87/2004, che disciplina il passaggio dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato a quello dell'istruzione;
- L'articolo 22 del C.C.N.L.: personale impegnato in attività di educazione degli adulti;
- L'accordo in Conferenza Stato Regioni del 19/04/2012 che definisce un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato;
- Il DPR n. 263 del 29/10/2012: Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- Il DLvo 16/01/2013 n. 13: definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- La circolare Ministeriale n. 6/15 che, in funzione della corretta gestione delle procedure di iscrizione degli studenti all'anno scolastico 2015-16, rende obbligatoria la stipula entro il 30

settembre 2015 dell'accordo di rete tra i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, professionale e artistica);

- Il D.I. MIUR-MEF del 12 marzo 2015 "Istruzione degli adulti. Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento".
- La nota MIUR 8366 dell'11 settembre 2015 "Avvio e funzionamento dei CPIA - a.s. 2015/2016. Primi adempimenti".

PREMESSO che

1. L'art. 7 del DPR 275/199 -Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25-22013 il Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (D.P.R. n. 263 del 29/10/12) a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
3. Sono stati istituiti i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti nel comma n. 632 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).
4. Il MPI ha previsto, con Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008, le modalità attuative di detti CPIA.
5. L' art. 4 comma 9 lettera c), del Regolamento prevede "la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto per ciascun livello, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo.
6. L'art. 5 del Regolamento, comma 1 lettera e) prevede la personalizzazione del percorso sulla base di un "Patto formativo individuale" che viene definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali non formali e informali, secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle Linee Guida, di cui all'art.11, comma 10 del DPR 263/12.
7. Le istituzioni scolastiche sotto elencate intendono attivare, in base all'art. 3 comma 4 DPR n. 263, specifici accordi di rete tra il CPIA di Matera e le Istituzioni scolastiche per favorire il

raccordo tra i percorsi di primo e secondo livello per meglio realizzare le specifiche finalità previste dal regolamento di cui al punto precedente.

8. Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo, il CPIA costituisce, nel quadro di uno specifico accordo di rete con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello, la Commissione per la definizione del patto formativo individuale.

CONSIDERATA

L'opportunità organizzativa di addivenire ad un accordo di rete tra il CPIA di Matera e gli Istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore, al fine di realizzare centri di servizio per il territorio della Provincia di Matera, per il conseguimento di titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi di cui all'art. 4 , comma 1 lettera a) b) c)

si promuove tra i DIRIGENTI SCOLASTICI

in rappresentanza del CPIA e degli Istituti della Provincia di Matera con percorsi di Istruzione degli adulti "incardinati" nell'Istruzione secondaria superiore:

ISTITUTI	CITTA'	DIRIGENTI
CPIA	MATERA	PROF. MICHELE VENTRELLI
ISTITUTO TECNICO "LOPERFIDO OLIVETTI"	MATERA	PROF. EUSTACHIO ANDRULLI (REGGENTE)
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.FORTUNATO"	PISTICCI	PROF. FRANCESCO DI TURSI
ISTITUTO TECNICO "MANLIO CAPITOLO"	TURSI	PROF.SSA LUCIA LOMBARDI

Il presente **Accordo di Rete**,

stipulato in data 15/10/2015 presso CPIA Matera.

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Art. 2 – Definizione

Per "istituzioni scolastiche aderenti" si intendono le istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo, citate in premessa.

Eventuali altre Istituzioni Scolastiche individuate sede di corsi serali successivamente alla stipula del presente accordo, potranno subentrare nello stesso con successiva integrazione.

Art. 3 – Denominazione

È istituito il collegamento in rete fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al presente accordo. La rete prende il nome di "Centro per l'istruzione degli adulti" di Matera.

Art. 4 – Finalità

Il presente Accordo è uno strumento per favorire il rientro in formazione e l'acquisizione di un titolo di studio superiore da parte della popolazione adulta nel quadro del diritto alla formazione per tutta la vita.

La Rete si pone la finalità di:

- potenziare l'offerta formativa per gli adulti tramite un 'POF territoriale' che integri le attività in essere nel CPIA e nei corsi serali e realizzi percorsi modulari per:
- il rientro nella secondaria superiore serale per acquisire qualifiche e diplomi;
- coordinare e dare unitarietà alle attività finalizzate all'orientamento ed all'inserimento nella scuola secondaria superiore degli studenti stranieri neo-arrivati;
- promuovere la realizzazione di attività didattiche, di ricerca, di formazione e aggiornamento per il personale degli Istituti aderenti;

Ulteriori finalità del presente Accordo sono:

- l'integrazione della Rete con il sistema regionale di educazione degli adulti;
- la certificazione di crediti utilizzabili nei corsi di istruzione e formazione attivi nella rete;
- la condivisione di un 'percorso utente' che preveda:
 - ❖ raccolta dei bisogni formativi;
 - ❖ iscrizione alle attività più idonee;
 - ❖ eventuali accertamento e riconoscimento di crediti formativi;
 - ❖ definizione del patto formativo individualizzato;
 - ❖ attività didattiche modulari;
 - ❖ valutazione e titolo in uscita (a seconda delle aspettative e dei percorsi: titolo del primo ciclo; assolvimento dell'obbligo; idoneità agli anni successivi al biennio superiore, nel caso i percorsi formativi individualizzati si siano svolti in un monoennio);

- la produzione della documentazione che accompagni tutte le fasi del percorso, garantisca gli utenti e dia trasparenza al sistema;
- la condivisione delle risorse docenti e delle risorse finanziarie;
- la collaborazione nella promozione di azioni per l'accesso a risorse finanziarie.

Art. 5 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra il CPIA e i docenti individuati dalle Istituzioni scolastiche con Corsi Serali aderenti all'Accordo, nell'ambito della disponibilità dell'organico assegnato, previo delibera degli OOCC, per il raggiungimento dei risultati previsti per ciascuna delle due azioni in cui si articola il presente Accordo.

Art. 6 – Durata

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2018. Data la particolare natura dell'accordo non è ammessa la revoca prima della scadenza da parte di alcuna delle istituzioni scolastiche aderenti.

Art. 7 - Conferenza dei Dirigenti Scolastici

I Dirigenti delle scuole aderenti si riuniscono almeno due volte nel periodo di durata del presente accordo al fine di monitorare gli esiti delle azioni della Rete.

La conferenza dei Dirigenti scolastici assume le decisioni relative alla realizzazione, alla gestione ed alla rendicontazione. Essa opera come conferenza di servizio ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Alle riunioni organizzative annuali potrà partecipare un docente delegato del Dirigente Scolastico.

Art. 8 - Organo responsabile

L'organo responsabile è individuato nel "Consiglio di Rete", costituito dai dirigenti delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete più il dirigente della scuola capofila.

Art. 9 - Presidente del Consiglio di rete

Presidente del Consiglio di Rete è il Dirigente Scolastico del CPIA di Matera.

Al Presidente del Consiglio di rete sono attribuite le seguenti competenze e i seguenti compiti :

- rappresentare la Rete nelle relazioni con gli uffici centrali e periferici del MIUR, con gli EELL e con qualsiasi altro soggetto pubblico e privato con cui sia utile collaborare;

- firmare tutti gli atti di pertinenza della Rete.

Art. 10 - Collegio dei docenti della Rete

Ferma restando l'autonomia degli Istituti scolastici aderenti alla Rete, le azioni sono programmate, progettate, verificate e valutate dai docenti della Rete costituiti in apposito organismo denominato "Collegio di rete del CPIA" di Matera.

Il Collegio dei docenti si articola in sezioni/commissioni/dipartimenti funzionali alla specificità dell'assetto organizzativo e didattico del CPIA e al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Tali articolazioni prevedono anche la presenza di docenti rappresentanti degli istituti serali qualora sia necessario dibattere o progettare azioni di comune interesse.

Art. 11 - Commissione per la definizione del Patto formativo individuale

Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo viene istituita la Commissione per la definizione del Patto formativo individuale.

La Commissione è composta da docenti dei diversi periodi didattici e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrata da esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. Nel caso di adulti da inserire o già inseriti in percorsi di istruzione integrati (percorsi di primo livello secondo periodo didattico/percorsi di secondo livello primo periodo didattico) le commissioni saranno composte da docenti dei diversi livelli.

Il Patto formativo individuale viene definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze comunque possedute dall'adulto, secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle linee guida di cui all'art. 11, comma 10 del DPR 263/2012.

La commissione, nella sua composizione allargata (rappresentanti dei docenti operanti nel primo e nel secondo livello), ha il compito, di predisporre misure di sistema finalizzate a:

- favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e secondo livello;
- predisporre un efficace sistema di accoglienza e primo orientamento dei giovani e degli adulti che intendono rimettersi in un percorso d'istruzione;
- mettere in essere azioni di orientamento in itinere e ri-orientamento alla scelta formativa per gli studenti che ne necessitano;
- definire criteri e modalità per la gestione della carriera scolastica degli studenti disciplinando, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero, la valutazione dei crediti e

dei debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi formativi internazionali;

· considerare i fabbisogni formativi del territorio in funzione della ridefinizione o della costruzione di profili professionali e di percorsi formativi coerenti con la necessità dei contesti sociali e di lavoro.

Art. 12 - Costi ed oneri

Per la realizzazione degli scopi del sopraccitato art. 2, non vi sono, per gli Istituti aderenti al presente accordo, oneri finanziari od operativi di rete.

I costi della formazione, delle attività implementate dalla Rete, qualora esistenti, saranno suddivisi e a carico dei singoli Istituti partecipanti.

I costi della partecipazione di docenti e dirigenti scolastici agli incontri di Rete ed alle attività di organizzazione e coordinamento, saranno a carico dei singoli Istituti partecipanti.

Art. 13 – Formazione

La formazione didattica e tecnologica dei docenti, le buone pratiche divulgate e messe in rete, potranno essere avviate in totale libertà all'interno del Piano annuale di Aggiornamento professionale e dell'Offerta Formativa dei singoli Istituti e senza oneri per la rete.

Art. 14 - Comitato tecnico scientifico

Ciascun Istituto individuerà un referente di comprovata esperienza nell'ambito dell'Educazione degli Adulti per la costituzione del CTS.

Il Comitato così composto, potrà essere affiancato da esperti esterni referenti del territorio ed avrà compiti di consultazione e di individuazione di proposte strategiche per la realizzazione del collegamento tra la programmazione dell'istruzione degli adulti e le opportunità culturali e professionali dei CPIA nonché del territorio e dell'ambito produttivo.

Art. 15 - Norme finali

L'accordo viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per il deposito presso la segreteria della scuola, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.

Le istituzioni scolastiche aderenti alla Rete dovranno altresì garantire, ai sensi e per gli effetti del D.l.vo n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 del 7/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della citata normativa, esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

Art. 16 – Allegati

Fanno parte integrante del presente accordo:

- 1) le delibere degli Organi collegiali previste dall'art. 7 del DPR 8 marzo 1999 n. 275;
- 2) Allegato A

Matera, 19/10/2015

Letto, Visto e sottoscritto

Dirigente Scolastico CPIA di Matera

Prof. Michele VENTRELLI



ISTITUTO	DELIBERA	CITTA'	DIRIGENTI	FIRMA
CPIA		MATERA	PROF. MICHELE VENTRELLI	
ISTITUTO TECNICO "LOPERFIDO OLIVETTI"	no 10 del 06/10/2015	MATERA	PROF. EUSTACHIO ANDRULLI (REGGENTE)	
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.FORTUNATO"	no 7 del 28/09/2015	PISTICCI	PROF. FRANCESCO DI TURSI	
ISTITUTO TECNICO "MANLIO CAPITOLO"	no 43 del 23/09/2015	TURSI	PROF.SSA LUCIA LOMBARDI	

Allegato A

Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone titolo viene istituita la Commissione per la definizione del Patto formativo individuale.



Commissione

1. La Commissione per il Riconoscimento dei Crediti in ingresso è composta da:

- Dirigente Scolastico che la presiede;
- docenti dei percorsi di primo e secondo livello e di alfabetizzazione ;
- mediatore culturale (se risulta necessario).



Nel caso di adulti da inserire o già inseriti in percorsi di istruzione integrati (percorsi di primo livello secondo periodo didattico/percorsi di secondo livello primo periodo didattico) le commissioni saranno composte da docenti dei diversi livelli.



2. Criteri di individuazione dei componenti della Commissione

Ogni istituzione scolastica firmataria, nell'esercizio della propria autonomia, individua al proprio interno un elenco di docenti esperti in relazione ai compiti di cui sopra, tenendo conto della continuità di servizio, dell'esperienza, delle competenze e della formazione specifiche.

3. Gestione e aggiornamento elenco

I componenti della Commissione sono inseriti in apposito elenco. Detto elenco, depositato nella sede amministrativa del CPIA, verrà aggiornato almeno una volta l'anno dal dirigente scolastico del CPIA sulla base dei nominativi forniti dai dirigenti degli istituti firmatari dell'accordo.

4. Modalità di Funzionamento (regolamento)

1. La Commissione si riunisce in forma plenaria almeno due volte l'anno, all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, per organizzare la propria attività e per valutare, a consuntivo, gli esiti della stessa.
2. Sulla base della programmazione annuale delle attività della Commissione e in considerazione di eventuali esigenze di flessibilità poste dalla specifica natura dell'istruzione degli adulti, il Dirigente Scolastico del CPIA convoca le sezioni funzionali della Commissione per l'adempimento dei suoi specifici compiti, fatte salve le sezioni funzionali deputate al perfezionamento del *Patto formativo individuale*, che vengono convocate

presso l'istituzione scolastica di riferimento, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di appartenenza.

3. Le sezioni funzionali deputate al perfezionamento del *Patto formativo individuale* sono articolazioni della Commissione che operano all'interno delle singole istituzioni firmatarie. Esse sono composte dai docenti degli assi culturali o delle discipline che costituiscono il quadro di insegnamento ed apprendimento specifico di ciascun gruppo di livello. Ai docenti di tali sezioni funzionali, in quanto in possesso delle competenze professionali riferite alle proprie classi di concorso, viene attribuita la responsabilità di riconoscere i crediti formativi degli iscritti, di definirne il Piano di studi personalizzato e perfezionare il *Patto formativo individuale*.
4. Le sezioni funzionali agiscono per delega della Commissione e sono presiedute dal Dirigente scolastico del CPIA o da un suo delegato, fatte salve le sezioni funzionali deputate al perfezionamento del *Patto formativo individuale*, che vengono coordinate dai dirigenti scolastici delle istituzioni firmatarie o da docenti da loro delegati.
5. La partecipazione alla Commissione e alle sezioni funzionali costituisce obbligo di servizio per il personale docente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative ordinamentali e contrattuali.
6. Gli atti delle attività della Commissione sia nella forma plenaria che nella sua articolazione in sezioni funzionali sono documentati da verbali raccolti in appositi registri. I registri delle riunioni plenarie e delle sezioni funzionali sono depositati nella sede amministrativa del CPIA, eccetto i registri delle sezioni funzionali deputate al perfezionamento del *Patto formativo individuale* che vengono custoditi nelle sedi delle istituzioni scolastiche di appartenenza.

5. Forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali

La Commissione, per il tramite del dirigente scolastico di ogni istituzione, informa puntualmente gli Organi Collegiali delle istituzioni scolastiche firmatarie delle proprie attività e trasmette gli atti delle stesse.

Procedure e strumenti messi a punto dalla Commissione vengono assunti sperimentalmente dai dirigenti scolastici delle istituzioni aderenti all'Accordo e rese immediatamente applicative, fatta salva la proposta di revisione, alla luce del loro utilizzo.

6. Durata

Ai componenti la Commissione viene assegnato un incarico triennale; tale incarico decade automaticamente in caso di mobilità verso altra istituzione scolastica, ovvero di docente posto in quiescenza.

Patto formativo Individuale

La Commissione, articolata in sezioni funzionali, in applicazione di quanto indicato dalle *Linee guida*, opera per la definizione e la formalizzazione dei patti formativi individuali coerentemente con le indicazioni europee contenute nella *Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e formale* e tenendo conto di quanto previsto dal D.lgs 16 gennaio 20, n. 13, attiva – su richiesta esplicita della persona, espressa con la domanda d'iscrizione – un percorso di riconoscimento dei crediti strutturato in tre fasi: individuazione, validazione e certificazione. Tale percorso ha lo scopo di valorizzare il patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro dello studente adulto.

Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono, al personale che lavora nei CPIA e nei corsi di secondo livello, la garanzia, per tutti gli studenti, di un operato rispettoso dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione

7. Dispositivi di documentazione e strumenti di esplorazione (fase di identificazione)

La fase di identificazione è finalizzata all'individuazione delle competenze comunque acquisite negli ambiti di apprendimento formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto all'atto dell'iscrizione.

Ciascuna sezione funzionale deputata all'attivazione del processo di individuazione delle competenze adotterà gli strumenti di esplorazione e i dispositivi di documentazione della storia personale e professionale predisposti dalla Commissione.

Il dirigente scolastico dell'istituzione scolastica interessata dal processo in corso può individuare un docente a cui affidare il compito di accompagnare e sostenere l'adulto nel processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite nei diversi ambiti di apprendimento e nella composizione del dossier personale.

8. Metodologie valutative, riscontri e prove (fase di valutazione)

La fase di valutazione è finalizzata all'accertamento delle competenze comunque acquisite dagli iscritti ai percorsi di apprendimento.

- Nel caso di competenze acquisite nell'ambito dell'apprendimento formale, costituiscono "evidenze utili" quelle rilasciate nei sistemi indicati nel comma 52, dell'art. 4, della L.92/2012, ovvero un apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato.
- Nel caso di apprendimento in ambito informale e non formale si ricorrerà a interviste biografiche, colloqui, test e/o prove tecnico pratiche, simulazioni, analisi di caso, ecc., per determinare le competenze in possesso di colui che richiede l'iscrizione ai percorsi di studio.

9. Certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso (fase di attestazione)

La Commissione certifica il possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti, e rilascia un certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione dei percorsi utilizzando il modello predisposto dalla Commissione in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 13/13.

La misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di attestazione non può, di norma, superare il 50% delle competenze attese in uscita da ciascun percorso di apprendimento.

10. Patto formativo individuale

Al termine del percorso di riconoscimento dei crediti viene stipulato il Patto formativo individuale che avrà le caratteristiche e conterrà gli elementi minimi indicati al punto 3.2 delle *Linee guida*.

Misure di sistema per il raccordo

11. Criteri e modalità per la gestione comune delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche dal comma 2, art. 14, DPR 275/99

La Commissione, considerando primariamente le indicazioni provenienti dalle istituzioni scolastiche firmatarie circa gli ambiti privilegiati entro cui operare, predispone le necessarie misure di sistema per favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo e secondo livello, dando priorità agli interventi finalizzati:

- a favorire gli opportuni raccordi per la realizzazione di una progettazione comune tra i percorsi di primo e secondo livello, ovvero definire un quadro organico di riferimento in cui specifici percorsi di apprendimento, UDA, moduli, competenze, abilità e conoscenze acquisite entro i percorsi di primo livello possano essere riconosciute ed acquisite come crediti formativi entro i percorsi di secondo livello;
- all'attivazione di strumenti di informazione e di pubblicizzazione, in accordo con gli EE.LL., adeguati rispetto all'offerta formativa complessiva del CPIA (corsi di alfabetizzazione e conoscenza della lingua italiana, percorsi di primo e secondo livello, attività di ampliamento dell'offerta formativa);
- a predisporre modalità e strumenti di cooperazione finalizzati all'efficace fruizione a distanza dell'offerta formativa ;
- alla definizione di criteri e modalità per la gestione comune delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche dal comma 2 dell'art. 14 del DPR 275/99, disciplinando, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali;
- a esercitare, come indicato dal comma 1 dell'art. 6 del DPR 275/99 e tenendo conto delle esigenze del contesto territoriale, sociale ed economico della realtà locale, l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, curando tra l'altro: la progettazione formativa e la ricerca valutativa; la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; l'innovazione metodologica e disciplinare; la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno degli istituti firmatari; gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale;
- alla lettura dei fabbisogni formativi del territorio; alla costruzione di profili adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro; all'interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; all'accoglienza e orientamento; al

miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti; (punto 3.1.2 delle *Linee guida*).

12. Stesura del POF del CPIA in quanto rete territoriale di servizio, articolata in unità amministrativa, unità didattica e unità formativa

La Commissione elabora il Piano dell'Offerta Formativa del CPIA, in quanto rete territoriale di servizio, armonizzando l'offerta formativa erogata dall'unità amministrativa e dall'unità didattico-formativa, comprendendo, per quanto attiene a questa seconda unità, le attività di accoglienza e orientamento, i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, i percorsi di I e II livello, i corsi e le attività di ampliamento dell'offerta formativa.